

DANNI EXTRA CONTRATTUALI E RESPONSABILITÀ CIVILE

SOMMARIO: 1. Il problema del danno extracontrattuale. – 2. Danni, illeciti e responsabilità. – 3. L'individuazione dei casi di responsabilità: tipicità e atipicità dei danni risarcibili. – 4. Le questioni della responsabilità civile. – 5. Le funzioni della responsabilità civile. – 6. Responsabilità e assicurazione.

1. Il problema del danno extracontrattuale

Di danno, risarcimento e responsabilità si è già parlato, a proposito dell'inadempimento delle obbligazioni (26). Lì si era anticipato che danni possono verificarsi anche *al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio fra danneggiante e danneggiato*, e cioè in situazioni nelle quali danneggiante e danneggiato sono, fra loro, giuridicamente estranei. Anche danni di questo genere determinano una responsabilità del danneggiante, e mettono a suo carico un obbligo di risarcimento (o altra forma di riparazione) in favore del danneggiato. Proprio perché fanno nascere un obbligo (di risarcire), le fattispecie che creano responsabilità sono comprese tra le *fonti delle obbligazioni* (art. 1173).

Questa responsabilità viene qualificata con diverse formulazioni. La si chiama **responsabilità extracontrattuale**: e così la si contrappone alla c.d. responsabilità contrattuale, segnalando che, a differenza di questa, fra danneggiante e danneggiato non esisteva un precedente rapporto contrattuale (o meglio obbligatorio: 26.1). La si chiama anche **responsabilità per fatto illecito**, sul presupposto che il comportamento del danneggiante violi qualche norma giuridica. Con terminologia ricavata dal diritto romano, dove la materia era disciplinata dalla «lex Aquilia», la si chiama pure **responsabilità aquiliana**. E infine la si chiama **responsabilità civile**, per distinguerla da altre forme di responsabilità, e in particolare dalla responsabilità penale (a rigore, è responsabilità «civile» anche la responsabilità per inadempimento di obbligazioni: ma con «responsabilità civile» si allude comunemente alla responsabilità extracontrattuale).

Vediamo il punto chiave della responsabilità civile. Nella vita sociale è inevitabile che le persone vengano a contatto fra loro, e che da tali contatti qualcuno possa uscire danneggiato: ciò soprattutto nelle società moderne – più complesse e dinamiche di quelle antiche –, in cui il ritmo intenso delle attività moltiplica le interferenze reciproche fra i soggetti. Ma *non è detto che, ogniqualvolta un soggetto patisce un danno, necessariamente scatti la responsabilità di un altro soggetto, e l'obbligo di risarcirlo*: se accadesse questo, la libertà delle persone risulterebbe eccessivamente compressa, e importanti attività sociali rischierebbero di restare paralizzate. Se fra due uomini innamorati della stessa donna uno viene preferito, l'altro patisce un «danno»; ma non si può chiedere a nessuno di rinunciare a corteggiare l'amata, solo per evitare che qualcun altro ne soffra le conseguenze; né può ammettersi che lo sconfitto pretenda un risarcimento. L'imprenditore di successo, che con la migliore qualità dei suoi prodotti sottrae clientela ai concorrenti meno abili, di sicuro porta loro un danno, che altrettanto sicuramente non dà luogo a responsabilità e a risarcimento; lo stesso vale per il candidato che con la sua migliore preparazione vince il posto a concorso, togliendolo agli altri candidati meno forti. Questi sono danni, ma non sono illeciti: anzi, sono comportamenti socialmente utili, che non vanno colpiti bensì incoraggiati. Oppure sono «fatti della vita», eventi da mettere nel conto dell'esistenza umana, contro i quali sarebbe assurdo invocare rimedi legali.

Dunque ci sono danni che sicuramente, già a prima vista, non generano responsabilità e obblighi di risarcimento. Ma ci sono anche *danni che, in modo altrettanto sicuro ed evidente, chiamano in causa un responsabile che li deve risarcire*: si pensi a chi, volontariamente e senza giustificazione, ferisce una persona, o distrugge la sua proprietà. E fin qui la questione non sembra eccessivamente problematica. I problemi nascono in tutti quei casi – e non sono pochi – nei quali la risposta non è per nulla intuitiva e sicura. Il giornalista che indaga sulla vita di un personaggio, si procura sul suo conto notizie capaci di interessare l'opinione pubblica, e le offre poi alla conoscenza dei lettori, deve risarcire il danno lamentato dalla vittima delle indiscrezioni? L'imprenditore che contatta alcuni dipendenti di un suo concorrente, particolarmente capaci, e con la prospettiva di uno stipendio più alto li convince a dimettersi dall'attuale impiego per passare a lavorare con lui, è responsabile del danno subito dal concorrente per la perdita di quei preziosi collaboratori?

Il problema della responsabilità civile consiste essenzialmente nel selezionare fra atti dannosi che creano responsabilità e atti dannosi che non creano responsabilità; ovvero, *selezionare fra danni risarcibili e danni non risarcibili*.

Uno stesso fatto può dare luogo a *responsabilità civile* e, insieme, a *responsabilità penale*: chi ferisce una persona risponde civilmente del danno che la vittima subisce per la menomazione della sua integrità fisica, e risponde penalmente del reato di lesioni.

2. Danni, illeciti e responsabilità

La formula «responsabilità per fatto illecito» suggerisce che la responsabilità di un soggetto sorge solo se egli commette un illecito (viola una norma): sembra confermarlo il codice, chiamando «*Dei fatti illeciti*» il titolo IX del quarto libro. Non è così: realtà *ci sono danni che si producono senza che nessuno violi nessuna norma, e che tuttavia obbligano qualcuno a risarcirli*. Se in una raffineria di petrolio, nella quale pure sono presenti i dispositivi di sicurezza richiesti dalla legge, avviene per cause inspiegabili un'esplosione che danneggia le proprietà vicine, il titolare dell'industria è responsabile dei danni e li deve risarcire (44.4). In questo senso, può esserci *responsabilità che non si collega a un illecito del responsabile*, il quale non ha violato alcuna norma.

Per sostenere che la responsabilità discende necessariamente da un illecito, e non è concepibile senza violazione di una norma, bisogna immaginare l'esistenza di una *norma generalissima*, del tipo: «è vietato danneggiare gli altri» (e allora si potrebbe dire che il titolare della raffineria ha violato questa norma, per il solo fatto di avere installato e di far funzionare l'impianto che ha causato il danno). Soprattutto in passato si affermava che una norma del genere è implicita nel sistema: «*neminem laedere*», che in latino significa appunto «non danneggiare nessuno». Oggi si considera più realistico ammettere che può esserci responsabilità senza violazione di alcuna norma, e dunque senza illecito.

3. L'individuazione dei casi di responsabilità: tipicità e atipicità dei danni risarcibili

Il problema fondamentale della responsabilità civile è determinare quando un danno genera responsabilità, e quando no: nel primo caso il responsabile lo deve risarcire al danneggiato; nel secondo caso il danno resta su chi lo ha subito. Questo problema può risolversi, fondamentalmente, in due modi diversi, che corrispondono a *due diversi sistemi di responsabilità civile*: ☞ il sistema di **tipicità** dei danni risarcibili consiste nella *preventiva descrizione, da parte delle norme, di tutti i casi in cui un danno deve essere risarcito da qualcuno, che ne è il responsabile*; e qualsiasi danno non compreso in nessuna delle «voci» di questo elenco non genera responsabilità, e resta su chi lo ha subito. Con una formula che già conosciamo (19.5), potremmo dire che in base a questo sistema i danni risarcibili sono in «*numero chiuso*»; ☞ con il diverso sistema della **atipicità** dei danni risarcibili, invece, le norme non elencano analiticamente i casi in cui un danno genera responsabilità e obblighi di risarcimento, ma li individuano con *formule ampie e generiche*, sulla cui base *spetta al giudice identificare in concreto i singoli casi di danno risarcibile*. Ciò non toglie che le norme

possano prevedere e disciplinare specificatamente determinate ipotesi di danno risarcibile: ma tali ipotesi legali non esauriscono la serie dei possibili danni risarcibili, che è una *serie aperta*, e non un catalogo chiuso.

Il sistema italiano accoglie il principio di **atipicità dei danni risarcibili**. Lo dice la norma base in materia, che è l'art. 2043: «*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*». È vero che gli articoli successivi prevedono particolari ipotesi di danno risarcibile; ma anche un danno non compreso fra esse può essere risarcibile: infatti «*qualunque fatto*», che presenti le caratteristiche generali indicate dalla norma, può creare responsabilità, e obbligare il suo autore a risarcire il danno che ne deriva.

Al principio di atipicità nel campo della responsabilità civile si contrappone il principio di *tipicità degli illeciti penali*, fissato dalla costituzione (art. 25, c. 2, C.). La maggiore gravità delle conseguenze dell'illecito penale (che incidono sulla persona del responsabile, e non solo sul suo patrimonio) richiede maggiori garanzie per i soggetti esposti alla responsabilità: questi devono essere messi in grado di sapere in anticipo, e con precisione, se un determinato comportamento è reato e implica responsabilità penale.

La distinzione fra il sistema della tipicità e quello dell'atipicità dei danni risarcibili può sembrare molto netta e rigida: in realtà essa si attenua molto, nella vita reale degli ordinamenti giuridici. Da un lato, gli ordinamenti che hanno scelto il principio dell'atipicità – come quello italiano e quello francese – hanno codificato nelle norme una serie di ipotesi tipiche, in cui finiscono per rientrare la gran parte dei danni di cui si chiede e si ottiene il risarcimento. Dall'altro lato, gli ordinamenti basati sul sistema della tipicità – come quello inglese e quello tedesco – hanno progressivamente allargato le maglie del sistema attraverso il metodo della interpretazione estensiva o della applicazione analogica delle norme regolatrici dei singoli casi di illecito, che sono state impiegate per coprire anche nuovi casi, inizialmente non considerati nell'elaborazione del catalogo legale dei danni risarcibili.

4. Le questioni della responsabilità civile

Le norme sulla responsabilità civile affrontano e risolvono tre questioni:

☞ la questione del «*se*» consiste nello stabilire *se il danno verificatosi debba essere risarcito, o no*. È la questione fondamentale, che tocca il cuore della responsabilità civile: la selezione fra danni risarcibili e non risarcibili. Per darle risposta entrano in gioco diverse regole, che riguardano essenzialmente la natura e l'origine del danno;

☞ la questione del «*chi*» si apre sul presupposto che la prima abbia avuto ri-

sposta affermativa: posto che il danno è risarcibile, occorre definire *chi è obbligato a risarcirlo*. Se ne occupano le regole sull'individuazione dei responsabili;

☞ la questione del «quanto» (o più in generale del «come») dà per scontato che il danno sia risarcibile, e che se ne sia individuato il responsabile: si tratta a questo punto di stabilire *quale somma di denaro il responsabile deve pagare al danneggiato, o in quale altro modo deve riparare il danno verificatosi*. Intervengono a questo punto le regole sui rimedi contro il danno.

5. Le funzioni della responsabilità civile

Domandiamoci quali possono essere le funzioni della responsabilità civile, cioè gli obiettivi che l'istituto punta a realizzare. Possiamo individuarne tre:

☞ la **funzione compensativa** è la più immediata: occorre *compensare il danneggiato per la perdita subita, reintegrare il suo patrimonio ingiustamente diminuito, riportandolo alla consistenza che aveva prima del fatto dannoso*. Questa è una funzione molto importante, che risponde a un elementare criterio di giustizia sostanziale. Ha però un limite: corrisponde solo, o prevalentemente, al *punto di vista individuale del singolo danneggiato*; non opera a vantaggio della società nel suo insieme. Se A, avendo distrutto l'auto di B che vale 20.000 euro, lo risarcisce con questa somma, B è soddisfatto, perché si trova nella stessa situazione economica in cui si trovava prima del fatto dannoso (ha recuperato in forma monetaria il valore della cosa distrutta). Chi non si trova nella stessa situazione è la società complessivamente considerata: anche dopo il risarcimento, resta il fatto che a disposizione della società c'è, rispetto a prima, un'auto in meno; per la società quel valore è perso per sempre (non si recupera l'auto distrutta, solo perché 20.000 euro passano dalle tasche di A alle tasche di B). Possiamo perciò dire che la funzione compensativa, anche se realizza la piena soddisfazione individuale del danneggiato, *non è mai pienamente soddisfacente dal punto di vista sociale*. Inoltre, *in molti casi non riesce soddisfacente neppure per il danneggiato*: se X ferisce Y in modo da renderlo cieco, o uccide suo padre, certo Y ha diritto a un risarcimento in denaro; ma è evidente che questo non può compensare adeguatamente la perdita subita;

☞ la **funzione preventiva** entra in gioco proprio per permettere alla responsabilità civile di operare come strumento efficiente dal punto di vista non solo individuale ma anche sociale: anziché limitarsi a intervenire dopo che il danno si è verificato, per redistribuirne il peso fra danneggiato e responsabile, qui l'obiettivo è *intervenire prima che i danni si verifichino, allo scopo di impedire che si producano o almeno di ridurre il numero*, con il risultato – vantaggioso per la società, oltre che per gli individui – di evitare o almeno limitare la distruzione di ricchezza. La responsabilità civile realizza questo obiettivo (se-

condo il meccanismo che abbiamo incontrato parlando in generale della sanzione: 1.4) con *l'efficacia deterrente della minaccia del risarcimento*: una conseguenza che spaventa, posto che a nessuno piace sborsare denaro. In questo modo, la funzione preventiva concentra l'attenzione *non sui (potenziali) danneggiati, ma sui (potenziali) responsabili*, che sono poi tutti quanti i soggetti: se i soggetti sanno che, ove causino un danno, devono risarcirlo, per evitare questa sgradevole evenienza sono portati a comportarsi in modo tale che non se ne creino i presupposti; cioè a comportarsi con maggiore attenzione, prudenza, competenza; a impiegare nelle loro attività dispositivi di cautela o di sicurezza, in modo da non causare danni. Il risultato è che si verificano meno danni di quelli che si verificherebbero se – non esistendo responsabilità e obblighi di risarcimento – i soggetti non avessero da temere nessuna conseguenza per i danni causati;

☞ un'altra possibile funzione della responsabilità civile è la **funzione sanzionatoria**, che come la precedente concentra l'attenzione soprattutto sul responsabile: infatti qui l'obiettivo è *punire il responsabile per un suo comportamento riprovevole*. Questa funzione ha perciò senso, nei soli casi in cui la responsabilità deriva da *un illecito, consistente nella violazione di qualche norma giuridica*: perché solo in tal caso c'è un comportamento socialmente e giuridicamente riprovevole del soggetto. (Ma la responsabilità può nascere, come anticipato, anche se al soggetto non si può rimproverare nessun illecito).

Negli ordinamenti giuridici ottocenteschi prevaleva una *concezione etica* della responsabilità civile, che portava a considerare la funzione sanzionatoria come quella prevalente. In seguito, soprattutto a partire dagli inizi del novecento, la prospettiva cambia: la dimensione etica si attenua, e si afferma una *concezione pratica* della responsabilità civile. Per essa, non è tanto essenziale che, in nome di un astratto principio di giustizia, la società colpisca l'autore di un fatto illecito; essenziale è piuttosto che chi ha patito un danno riceva un adeguato risarcimento. Questa nuova concezione, che *valorizza la funzione compensativa* della responsabilità civile, si usa esprimere con la formula per cui l'attenzione si sposta *«dal danneggiante al danneggiato»*.

6. Responsabilità e assicurazione

La tendenza appena segnalata trova conferma nel crescente ricorso all'assicurazione, come strumento per affrontare il fenomeno dei danni.

Già agli inizi del novecento, nel settore degli *infortuni sul lavoro* si afferma il sistema dell'assicurazione obbligatoria, gestito da un'organizzazione pubblica: l'operaio che si fa male sul lavoro non ha bisogno, per essere risarcito, di fare causa al datore di lavoro e dimostrare la sua responsabilità; più semplicemente,